

# I contributi obbligatori per gli autonomi agricoli

Ivs, maternità, Inail: una circolare Inps dettaglia quanto è dovuto per il 2014. **Va versata anche l'addizionale dell'anno 2012. Prima scadenza: 16 luglio**

A cura di  
**CORRADO FUSAI**

**L'**Inps, con la circolare n. 70 del 5 giugno scorso, ha reso nota la contribuzione dovuta per il 2014 dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali. Sono tre le voci contributive: a) quella detta "Ivs"; b) quella per l'indennità di maternità; c) quella relativa all'Inail.

Oltre alla contribuzione corrente, con la riscossione 2014 l'Inps recupera l'eventuale contribuzione pregressa per iscrizioni non andate a ruolo negli anni scorsi, nonché l'addizionale per danno biologico Inail riferita al 2012.

## La contribuzione Ivs

Il contributo per invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) è quello destinato alla gestione pensionistica.

Non è dovuto in misura uguale da ciascun iscritto, ma è differenziato in base a tre elementi:

a) l'ubicazione territoriale dell'azienda: per gli iscritti nelle aziende i cui terreni ricadono in tutto o in prevalenza in territori montani o zone agricole svantaggiate (cosiddetti territori agevolati) sono previste aliquote più basse;

b) la fascia di reddito agrario di appartenenza dell'azienda: nella fascia 1 rientrano le aziende sino a 232,40 euro; nella fascia 2, quelle tra 232,41 e 1.032,91 euro; nella fascia 3 quelle tra 1.032,92 e 2.324,05; le altre sono in fascia 4;

c) l'età dei singoli soggetti, se maggiori o minori di anni 21.

Per calcolare la contribuzione dovuta è essenziale il "reddito convenzionale giornaliero", fissato per il 2014 in euro 54,65 (quello 2013 era pari a 53,13). Moltiplicandolo per il numero di giornate di lavoro convenzionali di ciascuna fascia (1 = 156; 2 = 208; 3 = 260; 4 = 312), si ottiene, appunto, il "reddito convenzionale annuo".

Applicandovi l'aliquota prevista dalla legge (vedi tabella 1), si ottiene la contribuzione Ivs dovuta da ciascun soggetto iscritto per l'intero anno.

All'importo così ottenuto, va aggiunto il contributo addizionale previsto dalla legge n. 160 del 1975: si tratta, per il 2014, di un contributo giornaliero pari a 0,66 euro (0,65 nel 2013), senza distinzione per zone, fascia o età. Per ogni settimana di iscrizione negli elenchi si computano tre giornate (0,66 x 3 = 1,98 euro). Se il Cd o lo Iap è stato iscritto per l'intero anno (52 settimane), l'importo dell'addizionale è pari (0,66 x 156 =) a 102,96 euro.

I soggetti ancora iscritti all'Inps e pensionati, al compimento del 65° anno di età possono ottenere, a domanda, la riduzione al 50% della contribuzione Ivs dovuta.

Per periodi di iscrizione negli elenchi Inps inferiori all'anno, la contribuzione è dovuta per il numero di settimane di iscrizione e, nel caso di passaggio d'età (da minore a maggiore di anni 21), la contribuzione dovuta va calcolata per quote parti.

**TAB. 1 - ALIQUOTE 2014 IVS**

ANNO	ZONE NON AGEVOLATE		ZONE AGEVOLATE	
	> DI ANNI 21	< DI ANNI 21	> DI ANNI 21	< DI ANNI 21
2013	22,00%	20,20%	19,60%	16,50%
2014	22,40%	21,00%	20,50%	18,00%

*N.B - Le aliquote comprendono anche il 2% di addizionale previsto dalla legge di riforma n. 233 del 1990*

**TAB. 2 - CONTRIBUZIONE 2014 PER UN CD**

FASCE	ZONE NON AGEVOLATE		ZONE AGEVOLATE	
	> DI ANNI 21	< DI ANNI 21	> DI ANNI 21	< DI ANNI 21
1	2.788,64 €	2.669,28 €	2.390,34 €	2.177,20 €
2	3.425,20 €	3.266,06 €	2.972,91 €	2.688,73 €
3	4.061,77 €	3.862,84 €	3.555,48 €	3.200,25 €
4	4.698,33 €	4.459,62 €	4.138,04 €	3.711,77 €

**TAB. 3 - CONTRIBUZIONE 2014 PER UN CD ULTRA65ENNE**

FASCE	ZONE NON AGEVOLATE	ZONE AGEVOLATE
1	1.782,31 €	1.465,00 €
2	2.100,60 €	1.756,29 €
3	2.418,88 €	2.047,57 €
4	2.737,16 €	2.338,86 €

## Maternità e addizionale

Queste voci contributive, anch'esse frazionabili per settimana in caso di periodi di iscrizione inferiori all'anno, sono rimaste invariate rispetto agli scorsi anni. Il contributo annuo per finanziare le indennità di maternità è, quindi, pari a 7,49 euro.

La contribuzione annua per l'assicurazione Inail (che, va ricordato, non è dovuta dagli imprenditori agricoli professionali), per gli iscritti in aziende di zone non agevolate è pari a 768,50 euro; nelle zone agevolate è, invece, pari a 532,18 euro.

Da vari anni, per far fronte ai maggiori oneri dovuti per le prestazioni Inail dopo l'introduzione del regime risarcitorio basato sul cosiddetto "danno biologico", è stata introdotta un'addizionale. Quest'anno viene riscossa quella dovuta da ogni coltivatore diretto iscritto nell'anno 2012: è pari a 1,23 euro annui per le zone non agevolate, e a 0,85 euro annui quelle agevolate.

## Importi e versamenti

Nelle tabelle 2 e 3 abbiamo riportato la contribuzione complessivamente dovuta per l'anno 2014, distintamente per zona, età e fascia di reddito agrario (escluso il recupero dell'addizionale Inail 2012), rispettivamente, da un soggetto iscritto all'Inps come Cd minore di 65 anni, e da un sog-

getto ultra65enne che abbia fatto richiesta della riduzione del 50% del contributo Ivs. Per ottenere gli importi dovuti dagli Iap è sufficiente sottrarre, dagli importi dovuti dai Cd, la contribuzione Inail. Le aziende che hanno rilasciato alla propria organizzazione professionale di appartenenza l'apposita delega, versano anche il cosiddetto Cac, e cioè il contributo sindacale, pari al 2% della contribuzione totale dovuta.

L'Inps invia al domicilio di ciascuna azienda una comunicazione con gli importi da versare, che vanno poi trasferiti sui modelli F24, per i versamenti da effettuare nelle tradizionali quattro rate in scadenza il **16 luglio**, il **16 settembre** e il **17 novembre 2014**, e il **16 gennaio 2015**. ■



## TASI: LE SCADENZE TRA GIUGNO E DICEMBRE

Con il decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, il Governo ha stabilito le scadenze di versamento della Tasi per il 2014. Una parte di contribuenti ha già dovuto versare la prima rata entro lo scorso 16 giugno; un'altra, presumibilmente la maggiore, dovrà corrisponderla entro il 16 ottobre; e una parte residuale pagherà l'intera imposta in unica soluzione entro il 16 dicembre (data in cui tutti gli altri dovranno versare il saldo).

### Chi ha versato la rata Tasi entro il 16 giugno

Il versamento della prima rata Tasi è stato effettuato entro il 16 giugno 2014 solo dai contribuenti i cui immobili soggetti all'imposta ricadono nei territori dei comuni che, approvata la delibera con le aliquote e le detrazioni, entro il 23 maggio scorso l'hanno trasmessa al portale del federalismo fiscale, con pubblicazione sul sito web delle Finanze entro il 31 maggio. Si tratta di circa 1/3 dei comuni italiani, mentre nella nostra Regione si tratta dell'assoluta maggior parte dei comuni.

### Chi verserà la rata Tasi entro il 16 ottobre

Nei comuni che non hanno ancora adottato le delibere contenenti aliquote e detrazioni per la Tasi, ovvero che le hanno adottate ma senza rispettare le scadenze sopra indicate, i contribuenti saranno chiamati a versare la 1ª rata Tasi entro il 16 ottobre 2014,

ma solo alle seguenti condizioni: il comune dovrà aver adottato le deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché i regolamenti Tasi e averli trasmessi al portale del federalismo fiscale, entro il 10 settembre, in modo che risultino pubblicate entro la data del 18 settembre sul sito web delle finanze.

### Chi paga in unica soluzione entro il 16 dicembre

Se il comune non rispetterà le predette scadenze, l'imposta sarà dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille ed il relativo versamento andrà effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

### Tasi a carico dell'utilizzatore

Se l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso (utilizzatore) dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'utilizzatore deve versare una quota della Tasi, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo. La Tasi è dovuta per intero dal solo possessore dell'immobile nel caso in cui l'utilizzatore detenga l'immobile per un tempo non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare.

Qualora l'utilizzatore sia tenuto a versare una quota Tasi e il comune non abbia inviato la delibera entro il 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale a carico dell'utilizzatore, la Tasi è dovuta da quest'ultimo nella misura del 10% del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.